

STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI PSICOANALISI INTERPERSONALE

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE, DURATA E OPERATIVITA'

Art.1) E' costituita con atto pubblico una Associazione scientifico-culturale denominata "Società Italiana di Psicoanalisi Interpersonale" in sigla "S.I.P.I."

Art.2) L'Associazione si ispira alle tradizioni culturali e di ricerca relative all'orientamento relazionale della psicoanalisi. Una particolare attenzione viene posta alla elaborazione culturale e scientifica delle scuole e associazioni psicoanalitiche aderenti all'International Federation of Psychoanalytic Societies (IFPS) e ad OPIFeR (Organizzazione di Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro).

Art.3) L'associazione ha sede in Firenze, Via Giovan Battista Amici, 17, essa è apolitica e non ha scopi di lucro.

Art.4) L'Associazione ha i seguenti scopi essenziali:

- a) raggruppare gli operatori -analisti ordinari e in training- ritenuti idonei, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo dell'Associazione, a praticare la psicoterapia analitica individuale e di gruppo; ciò sulla base di idonea documentazione meglio specificata dal regolamento interno;
- b) promuovere, sviluppare ed approfondire i saperi e le pratiche psicoanalitiche con particolare attenzione all'orientamento relazionale ed interpersonale;
- c) organizzare, svolgere e coordinare le attività seminariali, congressuali e didattiche finalizzate all'aggiornamento clinico e scientifico-culturale per i propri Soci;
- d) contribuire a sviluppare gli studi teorici e pratici sulla psicoterapia ad orientamento analitico individuale e di gruppo e di far conoscere, a livello culturale, le acquisizioni scientifiche raggiunte;
- e) associarsi con altre organizzazioni, istituzioni, società o associazioni al fine di costituire altri enti o associazioni;
- f) promuovere ricerche scientifiche sugli aspetti metodologici e sulle tecniche della psicoanalisi e della psicoterapia creando anche appositi centri di osservazione e controllo;
- g) collaborare con cattedre e con scuole di specializzazione universitarie italiane e straniere, con enti pubblici e privati, fornendo materiale didattico ed operatori esperti e qualificati nel campo delle varie forme di psicoterapia ad orientamento analitico e nel campo delle varie applicazioni della psicologia clinica;

- h) collaborare o convenzionarsi con Istituti analoghi o similari in Italia e all'estero, con Università pubbliche e private italiane e/o estere, con Enti di ricerca pubblici e privati italiani e/o esteri;
- i) favorire lo svolgimento da parte dei singoli Soci di prestazioni psicologiche e psicoterapiche di cura e riabilitazione, rese alla persona tramite l'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie;
- j) svolgere attività socio-sanitaria con particolare riferimento all'intervento psicologico per persone svantaggiate, psichicamente, fisicamente, socialmente e/o economicamente e con persone provenienti da comunità estere;
- k) svolgere attività di pubblicazione di relazioni e articoli scientifici eventualmente anche attraverso l'edizione di una propria rivista, ivi comprese opere multimediali, riviste on-line e siti web;
- l) realizzare convenzioni ed altre forme di collaborazione con Enti pubblici e privati;
- m) promuovere lo scambio di idee e di esperienze a livello nazionale ed internazionale anche attraverso l'affiliazione ad associazioni nazionali ed internazionali che coltivino finalità in tutto o in parte affini alle proprie e di coordinarsi con esse.

Art. 5) L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

SOCI

Art.6) I soci che verranno accolti nella Società Italiana di Psicoanalisi Interpersonale a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo saranno inseriti nelle seguenti categorie:

- 1 soci analisti ordinari;
- 2 soci analisti in training;
- 3 soci onorari.

Art.7 Categorie di soci.

1) Sono ammessi in qualità di **soci analisti ordinari** i laureati in medicina e chirurgia o in psicologia, iscritti o all'Ordine dei medici o a quello degli Psicologi, che abbiano:

- a) completato il training professionale presso l'Istituto di Psicoterapia Analitica 'H.S. Sullivan' di Firenze Scuola, di Specializzazione MIUR (d'ora in avanti I.P.A.) o eventuali sue sedi succursali;
- b) completata un'analisi personale di 500 ore;
- c) svolto tutte le supervisioni individuali e di gruppo previste dall'I.P.A.

Gli aspiranti dovranno dimostrare di aver svolto effettivamente e continuativamente l'attività psicoanalitica e di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico per almeno 4 anni dopo la conclusa formazione specialistica di base prevista per legge.

2) Sono ammessi in qualità di **soci analisti in training** i laureati in medicina e chirurgia o in psicologia, iscritti all'Ordine dei Medici o a quello degli Psicologi, che abbiano completato il corso istituzionale di base presso l'I.P.A. o eventuali sue sedi succursali e che siano stati ritenuti idonei, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo dell'Istituto di Psicoterapia Analitica 'H.S.Sullivan' di Firenze, Scuola di specializzazione MIUR, a praticare la

psicoterapia ad orientamento analitico individuale o di gruppo o che stiano svolgendo il training di supervisione individuale o di gruppo presso il suddetto Istituto.

3) Sono ammesse in qualità di **soci onorari** le persone che si sono distinte nel campo della psicoanalisi, della psichiatria, della psicologia, della psicoterapia, della medicina in generale nonché delle discipline umanistiche; ovvero enti pubblici e privati, associazioni culturali, che con la loro opera abbiano recato un contributo notevole alla crescita e all'elaborazione culturale e scientifica dell'associazione e, più in generale, abbiano contribuito al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

L'attribuzione della qualifica di socio onorario viene decisa a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo non in base a domanda, ma su proposta del Presidente o di un consigliere.

MODALITA' PER L'AMMISSIONE, DIRITTI E OBBLIGHI

Art. 8) L'ammissione allo status di Socio è stabilita a giudizio insindacabile dal Consiglio Direttivo dell'Associazione su domanda redatta dall'aspirante in carta libera, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno. Lo stesso Consiglio Direttivo stabilisce la categoria nella quale il socio sarà inquadrato.

Tutti i soci, ad eccezione degli onorari, hanno uguali diritti e doveri. In particolare il diritto di essere eletti a far parte degli organi associativi oltre al diritto di voto in assemblea per tutte le materie ad essa demandate dal presente statuto.

Art. 9) Tutti i soci dell'Associazione, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti a corrispondere una quota associativa annuale, erogabile mensilmente, per sopperire alle spese di gestione e a quelle relative all'attività scientifica e culturale. La quota verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I soci ammessi dopo il giorno 15 del mese pagheranno per la prima mensilità metà quota. La quota annuale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 10) Ogni socio si impegna a collaborare in armonia con le finalità dell'Associazione nonché ad attenersi alle norme deontologiche previste dal regolamento interno. Ogni infrazione di tali obblighi morali potrà essere motivo di radiazione dall'Associazione.

Art. 11) La partecipazione all'associazione è a tempo indeterminato essendo espressamente esclusa la partecipazione a titolo temporaneo.

Il socio cessa di far parte dell'Associazione per:

- a) dimissioni;
- b) morosità;
- c) indegnità.

Le dimissioni sono valide a partire dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

La morosità si verifica quanto siano trascorsi tre mesi dal secondo sollecito scritto della quota sociale non versata o di suo residuo.

L'indegnità comporta qualsiasi ipotesi di natura morale e professionale, ivi compresa la mancata osservanza delle discipline previste dal codice deontologico previsto dal regolamento interno. La radiazione per indegnità deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo mediante votazione segreta che raccolga un numero di voti pari alla metà più uno dei componenti richiesti in prima convocazione dopo aver sentito l'interessato. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

TITOLO III

PARTECIPANTI UDITORI

Art 12) Uditori Acusmatici

Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, può ammettere a partecipare a singole iniziative dell'Associazione, in qualità di uditori acusmatici, quei medici, psicologi, psicoterapeuti, operatori socio-sanitari o altri soggetti interessati che ne facciano richiesta. La partecipazione degli uditori è limitata alla singola attività e non comporta alcuna attribuzione dello status di associato.

Art. 13) Uditori Candidati

Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, può ammettere a partecipare in maniera continuativa alle proprie attività scientifico-culturali, in qualità di Uditori Candidati, psicoterapeuti ad indirizzo psicodinamico provenienti da Scuole o Istituti di formazione o Associazioni o Società Psicoanalitiche diversi dall'Istituto di Psicoterapia Analitica 'H.S.Sullivan' di Firenze Scuola di Specializzazione MIUR, che abbiano completato un training di supervisione individuale e/o di gruppo successivo alla formazione di base prevista per legge e che chiedano di partecipare alle iniziative e alle attività scientifico-culturali e di aggiornamento professionale promosse dall'Associazione e/o da Enti o Associazioni con cui l'Associazione intrattenga collaborazioni. La domanda ad Uditore Candidato deve essere accompagnata dalla presentazione di almeno due Soci Analisti Ordinari AFPI. La condizione di Uditore Candidato non comporta alcuna attribuzione dello status di associato.

Trascorsi tre anni dalla data di accettazione della propria domanda, l'Uditore Candidato può avanzare domanda di ammissione alla categoria di Socio Analista Ordinario di cui agli artt. 6 e 7 del presente statuto, documentando la propria effettiva e continuativa partecipazione per tutti e tre gli anni precedenti, alle iniziative seminari, congressuali e cliniche e di ricerca dell'Associazione o di Enti o altre Associazioni con cui l'associazione collabori.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 14) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da sette membri, di cui cinque in rappresentanza dei Soci Ordinari e due in rappresentanza dei Soci in Training. Ogni socio può indicare nella propria scheda un massimo di cinque preferenze tra i Soci Ordinari candidati di cui alla lettera a) dell'art. 7 del presente Statuto ed un massimo di due preferenze tra i Soci in Training di cui alle lettera b) del suddetto articolo del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione. Esso si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o qualora almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti ne richieda la convocazione. Le riunioni sono valide con la presenza dei 2/3 dei suoi componenti e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la delibera cui accede il Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.15) Comitato di Presidenza

Tra i componenti il Consiglio Direttivo viene costituito il Comitato di Presidenza, formato dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario, con il compito del disbrigo degli affari correnti e dell'adozione di delibere d'urgenza che successivamente dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo. I componenti il Comitato di Presidenza decadono al momento della cessazione della carica di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 16) Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, al proprio interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta ufficialmente di fronte a terzi e in giudizio l'Associazione; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e quelle del Comitato di Presidenza, dà esecuzione ai mandati degli stessi, organizza l'attività scientifica e pubblica dell'Associazione; assume la direzione della rivista. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il Presidente è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi. Scaduto il mandato, il Presidente assume se non rieletto, la qualifica di Past-President al fine di facilitare l'espletamento delle funzioni del Presidente neo eletto.

Art.17) Segretario

Il Segretario, con funzioni anche di tesoriere, viene designato dal Presidente con decisione che sarà successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo; esso dura in carica fino a quando il Consiglio Direttivo non riterrà di revocargli il mandato e comunque non oltre il mandato del Consiglio medesimo. Il Segretario disbriga, alle dirette dipendenze del Presidente, gli affari burocratici dell'Associazione, tiene i registri contabili e ne è responsabile. Il Segretario è delegato in assenza del Presidente ad ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Art. 18) Assemblea

All'Assemblea possono partecipare con diritto di voto tutti i Soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. I Soci Onorari sono esonerati dal diritto di voto in Assemblea, data la natura della loro carica.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, mediante preavviso di quindici giorni con convocazione scritta ai Soci o, in alternativa, con comunicazione a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) recante l'ordine del giorno il luogo, il giorno e l'ora.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In caso di modifiche allo statuto o di scioglimento dell'associazione è necessaria la presenza di 3/4 dei soci.

Il Socio impossibilitato a partecipare potrà farsi rappresentare da altro Socio. Tale mandatario non potrà essere portatore di più di una delega. Alle deleghe inviate via fax andrà allegata fotocopia del documento di identità del Socio delegante.

TITOLO V

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 19) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dai proventi delle attività scientifiche, culturali, didattiche, sociali e statutarie;
- c) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo provengano all'Associazione;
- d) dalle somme accantonate per qualsiasi titolo finché non siano erogate;
- e) da contributi della Amministrazioni Comunali, Regionali e Provinciali e di altri Enti pubblici e privati.

Art. 20) Esercizi finanziari e bilancio.

L'esercizio finanziario avrà inizio il 01 (uno) gennaio e terminerà il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo economico-finanziario del periodo precedente, allegando inoltre il bilancio preventivo per il periodo in corso nonché una relazione esplicativa. Tali documenti dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'Assemblea degli associati che dovrà tenersi entro il 31 (trentuno) maggio dell'anno successivo.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio ed i fondi, riserve o capitale, comunque acquisiti, non possono in alcun modo essere distribuiti agli associati né direttamente, né indirettamente, e devono essere destinati allo sviluppo delle attività ed iniziative dell'associazione nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dall'assemblea degli associati.

Art. 21) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea che in sede di nomina elegge il Presidente e ne determina gli eventuali emolumenti. Il Collegio viene istituito qualora il numero degli associati superi il numero di trecento.

E' compito del Collegio Sindacale controllare almeno trimestralmente i registri contabili e tutti i documenti inerenti le entrate e le uscite dell'Associazione riportando su apposito libro i verbali di verifica effettuate.

TITOLO VI

MODIFICHE ALLO STATUTO LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22) Le modifiche statutarie dell'Associazione saranno proposte dal Consiglio Direttivo e portate all'approvazione dell'Assemblea in seduta straordinaria per la quale sarà richiesta la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto. Il Consiglio Direttivo potrà richiedere che le modifiche si realizzino anche per referendum indetto fra i Soci, sempre con la maggioranza prevista dal precedente comma.

Art. 23) Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge, per delibera dell'Assemblea dei Soci quando venga assunta a maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e determina la destinazione dell'eventuale residuo attivo, dedotte le passività, che deve essere devoluto ad altra associazione che persegua finalità analoghe, o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. 23.12.1996 n.662 o salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24) Per quanto non previsto dal presente statuto, vale la disciplina posta dal Codice Civile in tema di associazioni.